



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)



Aggiornato al gennaio 2021



# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

## INDICE

### PARTE GENERALE

|            |                                                                                                                                                                                     |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DESTINATARI E ASSOCIAZIONI, PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO. ....</b> | <b>5</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>FATTISPECIE DI REATO .....</b>                                                                                                                                                   | <b>7</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>APPARATO SANZIONATORIO .....</b>                                                                                                                                                 | <b>8</b>  |
| <b>1.4</b> | <b>REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....</b>                                                                                                                                              | <b>10</b> |
| <b>1.5</b> | <b>L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LA SOCIETÀ .....</b>                                                                                                                              | <b>11</b> |
| <b>1.6</b> | <b>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>                                                                                                                        | <b>12</b> |
| <b>1.7</b> | <b>CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI .....</b>                                                                                      | <b>14</b> |
| 1.7.1      | LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....                                                                                                                                               | 15        |
| <b>2.</b>  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IPL GROUP SRL .....</b>                                                                                                       | <b>17</b> |
| <b>2.1</b> | <b>IPL GROUP SRL .....</b>                                                                                                                                                          | <b>18</b> |
| <b>2.2</b> | <b>ELEMENTI COSTITUTIVI DEL "MODELLO" IPL GROUP SRL .....</b>                                                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>3.</b>  | <b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....</b>                                                                                                                   | <b>23</b> |
| <b>3.1</b> | <b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>                                                                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>3.2</b> | <b>IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN IPL GROUP SRL ..</b>                                                                                                              | <b>24</b> |
| <b>3.3</b> | <b>FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>                                                                                                                          | <b>27</b> |
| <b>3.4</b> | <b>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI .....</b>                                                                                | <b>30</b> |
| 3.4.1      | INVIO DELLE SEGNALAZIONI – RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....                                                                                                        | 35        |
| 3.4.2      | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI .....                                                                                                              | 37        |
| <b>4.</b>  | <b>LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....</b>                                                                                                                              | <b>38</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI .....</b>                                                                                                                                        | <b>38</b> |
| <b>4.2</b> | <b>SCOPO DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING .....</b>                                                                                                                                   | <b>39</b> |
| <b>4.3</b> | <b>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....</b>                                                                                                                                           | <b>40</b> |
| <b>4.4</b> | <b>INVIO DELLE SEGNALAZIONI .....</b>                                                                                                                                               | <b>41</b> |
| <b>4.5</b> | <b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....</b>                                                                                                                                     | <b>43</b> |
| <b>4.6</b> | <b>FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER .....</b>                                                                                                                                      | <b>43</b> |
| <b>4.7</b> | <b>RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER E SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>                                                                                                               | <b>45</b> |
| <b>5.</b>  | <b>SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>                                                                                                                                                    | <b>45</b> |
| <b>5.1</b> | <b>FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>                                                                                                                                      | <b>46</b> |
| <b>5.2</b> | <b>I SOGGETTI DESTINATARI .....</b>                                                                                                                                                 | <b>47</b> |
| 5.2.1      | GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI E I REVISORI .....                                                                                                                                    | 47        |
| 5.2.2      | ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE .....                                                                                                                                           | 48        |
| 5.2.3      | I DIPENDENTI .....                                                                                                                                                                  | 48        |
| 5.2.4      | ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO .....                                                                                                                                 | 49        |
| <b>5.3</b> | <b>LE CONDOTTE RILEVANTI .....</b>                                                                                                                                                  | <b>49</b> |
| <b>5.4</b> | <b>LE SANZIONI .....</b>                                                                                                                                                            | <b>50</b> |
| 5.4.1      | NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEL REVISORE .....                                                                                                                | 52        |



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

|            |                                                                                            |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.2      | NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI .....                   | 53        |
| 5.4.3      | NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI .....                                                         | 54        |
| 5.4.4      | NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI .....                                                  | 56        |
| <b>5.5</b> | <b>IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .....</b>                                                  | <b>57</b> |
| 5.5.1      | NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEL REVISORE .....                       | 58        |
| 5.5.2      | NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI .....                   | 59        |
| 5.5.3      | NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI .....                                                         | 61        |
| 5.5.4      | NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI .....                                                  | 62        |
| <b>6.</b>  | <b>PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>                                           | <b>62</b> |
| <b>6.1</b> | <b>PREMESSA .....</b>                                                                      | <b>63</b> |
| <b>6.2</b> | <b>DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI .....</b>                                  | <b>63</b> |
| <b>6.3</b> | <b>ALTRI DESTINATARI .....</b>                                                             | <b>64</b> |
| <b>6.4</b> | <b>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....</b>                                                        | <b>64</b> |
| <b>6.5</b> | <b>COMUNICAZIONE DEL MODELLO .....</b>                                                     | <b>66</b> |
| <b>6.6</b> | <b>INFORMATIVA AI COLLABORATORI E PARTNER .....</b>                                        | <b>67</b> |
| <b>7.</b>  | <b>ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E<br/>ADEGUAMENTO DEL MODELLO .....</b> | <b>67</b> |
| <b>7.1</b> | <b>VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO .....</b>                                             | <b>67</b> |
| <b>7.2</b> | <b>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO .....</b>                                                   | <b>68</b> |
| <b>7.3</b> | <b>APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO .....</b>                                           | <b>70</b> |
| <b>7.4</b> | <b>ATTUAZIONE DEL MODELLO .....</b>                                                        | <b>70</b> |



Modello di Organizzazione Gestione e  
Controllo di IPL GROUP S.R.L.  
(D.lgs 231/2001)

## PARTE GENERALE

---



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 1. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, destinatari e associazioni, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.**

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dei destinatari e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Gli enti possono, quindi, essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'Ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso; ovvero
- c) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'Ente.

La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità dell'Ente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a) e b) del presente paragrafo), l'imputabilità all'Ente è presunta. L'Ente dovrà, quindi, dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera c) del presente paragrafo), l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel caso degli apicali, a carico dell'Autorità Giudiziaria secondo la regola ordinaria che caratterizza il processo penale. L'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è, comunque, esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001, sebbene formalmente denominata come “amministrativa” dal legislatore, ha – secondo l'interpretazione prevalente – natura sostanzialmente penale in quanto:

- deriva dalla commissione di un reato;
- è accertata dal giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato;
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per determinate fattispecie di reati-presupposto, nei casi più gravi).

La responsabilità dell'Ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione e la relativa sanzione applicata a carico dell'Ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

La responsabilità amministrativa della Società è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle Società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.2 Fattispecie di reato**

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico illecito di migranti intralcio alla Giustizia (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

### **1.3 Apparato sanzionatorio**

L'art. 9 del d.lgs. 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni a carico della Società:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

È inoltre possibile il commissariamento dell'ente, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 231/2001 *“[...]Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione [...]”*.

Le **sanzioni pecuniarie** variano da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000,00 € e sono determinate dal giudice valutando la gravità del fatto illecito, la responsabilità dell'Ente, nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le cause di commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è inoltre fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Essa deve quindi essere applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Le **sanzioni interdittive**, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio della attività;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna, invece, può essere disposta quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

### 1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.5 L'interesse o il vantaggio per la Società

La responsabilità sussiste in occasione della commissione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza del risultato concreto, il fatto - reato sia riconducibile a un interesse dell'Ente.

Sul significato dei termini "*interesse*" e "*vantaggio*", la Relazione Governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "*soggettiva*", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente; mentre la nozione di vantaggio ha una valenza di tipo "*oggettivo*" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione fornisce altresì i criteri interpretativi relativi all'indagine sulla sussistenza dei presupposti in esame, suggerendo che l'interesse richieda una verifica "*ex ante*", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, imponga una verifica "*ex post*", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Al comma 2 dell'art. 5 del decreto, la responsabilità della persona giuridica è esclusa nei casi in cui il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'Ente sia stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con l'art. 12, primo comma, lett. a), ove si prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito. Infine nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### **1.6 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società adottato dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'Ente.

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 prevede l'esenzione da responsabilità in capo all'Ente nel caso in cui sia fornita la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei requisiti sopra elencati tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”, ossia dal non avere predisposto misure idonee (un adeguato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo quanto previsto dal Decreto, il contenuto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231;
- prevedere procedure gestionali ed istruzioni operative dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell' Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

E' opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente attribuito al giudice penale, è sottoposto alla verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società e al sindacato di idoneità sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'Autorità Giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

### **1.7 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

L'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/01 statuisce che *“i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 1.7.1 Le Linee Guida di Confindustria

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001* di seguito anche "Linee Guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management attraverso le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di commissione reati attraverso l'adozione di apposite procedure aziendali e protocolli di controllo;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e di quanto previsto dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria, sono:

- codice etico che definisce principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d. lgs. 231/2001;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- struttura organizzativa sufficientemente formalizzata e chiara, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- sistema di comunicazione al personale e programma di formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e di quanto previsto dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003, e successivamente in data 18 maggio 2004.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida è del marzo 2014, alla luce delle ulteriori novità legislative che hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto (Delitti informatici, Delitti di criminalità organizzata, Falsità in strumenti o segni di riconoscimento, Delitti contro l'industria e commercio, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Induzione a non rendere dichiarazioni i a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, Reati ambientali, L.190/12 – Corruzione tra privati, Impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno), ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

## **2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IPL GROUP SRL**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 2.1 IPL GROUP SRL

IPL GROUP SRL (Industrie Proteine Laziali Group Srl) nasce in provincia di Frosinone a Patrica in Località Tosca, integrata in un'area industriale circondata dal verde ed è stata fondata da un gruppo di giovani imprenditori dotati di un'antica esperienza radicata nel proprio lavoro.

E' una tra le prime aziende italiane dedite alla **raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animali** di cat. 3 regolamentato dal decreto legislativo della Comunità Europea CE 1774/2002.

Presso l'**opificio industriale** vengono trasformati i sottoprodotti animali in grassi e farine grazie ad impianti di ultima generazione che rispettano pienamente le regole e la salvaguardia ambientale.

L'attuale forma societaria prevede un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Pietro Chirico.

La società occupa al momento n. 12 dipendenti ed è certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001/2015 per i seguenti campi di attività: trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, attraverso le fasi di triturazione, cottura, sterilizzazione e molitura.

Secondo lo Statuto, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- a) raccolta, trasporto (conto terzi e conto proprio), magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso (ivi compresa la produzione di qualunque genere di energia), commercializzazione ed eliminazione di sottoprodotti di origine animale e rifiuti alimentari;
- b) raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio, deposito temporaneo e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Attualmente l'attività posta in essere riguarda esclusivamente quelle indicate nella suddetta lettera a).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Il presente Modello è quindi strutturato in modo tale da tenere conto dell'effettiva attività svolta da IPL GROUP SRL.

### **2.2 Elementi costitutivi del “Modello” IPL GROUP SRL**

IPL GROUP SRL, in conformità ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, ha adottato il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, IPL GROUP SRL ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), il Modello è finalizzato alla:

- promozione e valorizzazione di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di IPL GROUP SRL della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da IPL GROUP SRL in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui IPL GROUP SRL intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del *management* e ai dipendenti della Società.

Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinati ai *partner* commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società.

Gli elementi costitutivi del Modello sono di seguito riportati:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili);
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- codice etico;
- un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative gestionali e istruzioni operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. d.lsg. 231/2001 è stato approvato dall'Amministratore Unico di IPL GROUP SRL, e si compone di:

- la presente Parte Generale che riporta:
  - il quadro normativo di riferimento;
  - la realtà aziendale;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di IPL GROUP SRL, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi;
  - la funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
  - il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
  - i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
- una Parte Speciale che prevede:
- le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
  - i processi/attività sensibili, ritenuti a rischio, e relativi principi di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Inoltre, la Parte Generale prevede, i seguenti allegati:

**allegato 1:** Codice Etico: elaborato al fine di descrivere i principi etici e di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e in base ai quali intende dunque improntare, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento dell'attività e il perseguimento dello scopo sociale. Il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, pertanto costituisce parte integrante del Modello Organizzativo; la Parte Speciale prevede, invece, i seguenti allegati:

**allegato 2:** Schede di Evidenza: è una dichiarazione con cui ogni Responsabile di Funzione e dipendente della Società comunica all'OdV l'assenza di riscontro di anomalie o infrazioni in relazione alle Prescrizioni del Modello.

Per ciò che concerne la diffusione, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante affissione in tutte le bacheche aziendali, nonché pubblicato sulla rete intranet.

Sono tenuti a prendere visione del Modello anche i Terzi Destinatari con cui la Società intrattiene rapporti, i quali con la sottoscrizione dei relativi contratti prendono conoscenza del sito internet dove è stato pubblicato e dichiarano di adeguarsi a quanto ivi contenuto.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

#### 3.1 L'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno della persona giuridica (di seguito "Organismo di Vigilanza") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'Ente *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"* (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo di Vigilanza deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, *"è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello"*.
- b) **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo di Vigilanza per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono avere nel loro complesso conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, come chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria. E' essenziale, infatti, la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

- c) **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e a curarne il continuo aggiornamento, l'Organismo di Vigilanza deve, in sintesi:

- essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Organo di amministrazione nel suo insieme.

### 3.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza in IPL GROUP SRL

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* Confindustria, IPL GROUP SRL in sede di prima attuazione del Modello identifica il proprio Organismo di Vigilanza in una struttura monocratica o collegiale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo e una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, assicurando l'efficace applicazione del Modello nel rispetto



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

di tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, l'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico e, se individuato in un organo collegiale, sarà composto da:

- un interno con compiti di segreteria e collegamento con le funzioni aziendali;
- uno o più esperti esterni, forniti della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità in materia di responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n.231/2001, con prevalenza di voto al fine di assicurare la necessaria operatività all'organo di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, non devono sussistere all'atto del conferimento dell'incarico i seguenti motivi di impedimento:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria della Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell' Organismo di Vigilanza;
- condanna, anche non definitiva, in Italia o all'estero, per i delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di patteggiamento, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove taluno dei motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

La revoca dei poteri propri di uno o più dei membri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'organo di amministrazione.

Costituiscono motivi di revoca per giusta causa:

- il venir meno dei requisiti di eleggibilità;
- una grave negligenza o inadempimento nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico (ad es., mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia, mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza; mancata o ritardata risposta al Organo di amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venir meno dei requisiti di onorabilità;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

In casi di particolare gravità, l'Organo di amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Per lo svolgimento di attività operative collegate o propedeutiche alle attività di controllo, l'Organismo può avvalersi di risorse dedicate e/ o reperite da altre Direzioni aziendali, nonché di competenze professionali esterne alla Società, laddove l'attuazione o l'aggiornamento del Modello necessitino l'approfondimento di particolari tematiche.

L'organo di amministrazione della Società garantisce all'Organismo di Vigilanza autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio - reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti in favore dell'Organismo di Vigilanza. Tale fondo sarà quantificato dall'organo di amministrazione della società, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

### **3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'Organo di amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Organo di amministrazione che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidate, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità:

- vigilare sull'effettività del Modello, e quindi sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e degli operatori commerciali, contraenti di IPL GROUP SRL;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in modo da salvaguardare la Società da possibili comportamenti illeciti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- attivare procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo ed è parte integrante del processo aziendale;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Organo di amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Organo di amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- disciplinare il proprio funzionamento eventualmente attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Organo di amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al successivo paragrafo 4;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

Esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati e solo in riferimento alle circostanze che comportino la responsabilità di IPL GROUP SRL ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha accesso, senza alcun tipo di limitazione, alle



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Le richieste di documentazione o di informazione dirette dall'Organismo di Vigilanza alle varie funzioni aziendali o ai dipendenti interessati dovranno avere forma scritta ed essere protocollate.

Durante la propria attività, l'Organismo di Vigilanza, osservando un comportamento eticamente corretto, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'Organo di amministrazione di IPL GROUP SRL curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

### **3.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza. Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono altresì immediatamente attivarsi per impedire il



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del d.lgs. n. 231.

L'organizzazione di un flusso informativo strutturato rappresenta uno strumento per garantire l'efficacia e la continuità dell'attività di vigilanza sull'idoneità e l'effettiva attuazione del Modello nonché per l'accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile l'eventuale violazione del Modello.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e implicano un'attività di verifica accurata di tutti i fenomeni rappresentati secondo l'ordine di priorità ritenuto opportuno.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di IPL GROUP SRL S.p.A. ai sensi del Decreto.

I flussi informativi sono di quattro tipi:

### **1. Le segnalazioni**

Dovranno essere formulate in forma scritta ed hanno ad oggetto ogni violazione o sospetta violazione del Modello: Le segnalazioni non sono soggette a specifica periodicità e sono inviate in ogni momento, ove se ne verifichino le condizioni da parte di qualunque destinatario del Modello. Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- tutti i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, sono tenuti a effettuare la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 3.4.1;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato sull'evoluzione delle attività eventualmente intraprese nelle aree a rischio individuate dal Modello e concordate con le altre funzioni aziendali nel corso di eventuali riunioni, e/ o sulle modifiche dell'organizzazione aziendale;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Organo di amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Organo di amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Organo di amministrazione al Presidente del Collegio Sindacale.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con errore non scusabile e/o in mala fede.

### **2. Flussi informativi specifici**

All'OdV devono essere comunicate le eventuali informative concernenti:

- qualsiasi tipologia di documenti dai quali si evinca la pendenza di indagini per i reati di cui al Decreto Legislativo 231 , anche contro ignoti;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dipendenti o dei dirigenti in relazione ad un procedimento per i reati di cui al Decreto Legislativo 231;
- i rapporti e la documentazione rilevante predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'esercizio della loro attività di controllo, dai quali possano emergere profili di contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 231;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- le decisioni conclusive dei procedimenti disciplinari;
- le anomalie o atipicità rilevanti riscontrate, nell'ambito delle informazioni disponibili, nelle aree di attività a rischio che richiedono interfaccia con la Pubblica Amministrazione.

Le Funzioni aziendali sono tenute alla trasmissione all'ODV di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In particolare si evidenziano alcune tipologie di report – in maniera non esaustiva - e di flussi informativi che gli Uffici interessati devono inviare all'OdV, onde consentire il monitoraggio delle “attività sensibili” precedentemente individuate.

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L.</h2> <p style="text-align: center;">(D.lgs 231/2001)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    | <b>INFORMAZIONI</b>                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Comunicazione della richiesta di documentazione, accertamenti fiscali da parte delle autorità competenti<br>Comunicazione dell'avanzamento dei contenziosi fiscali |
| 2  | Comunicazione delle visite ispettive ricevute ed esito delle stesse                                                                                                |
| 3  | Comunicazione della partecipazione a gare /appalti<br>Comunicazione dei contratti rilevanti                                                                        |
| 4  | Comunicazione periodica (semestrale) degli ordini/contratti stipulati                                                                                              |
| 5  | Comunicazione dei principali atti societari emanati                                                                                                                |
| 6  | Reportistica semestrale sui contenziosi attivi e passivi                                                                                                           |
| 7  | Comunicazione delle variazioni intervenute in materia di personale in termini di nuovi assunti e cessazioni                                                        |
| 8  | Comunicazione dei pagamenti di carattere straordinario a favore dei dipendenti                                                                                     |
| 9  | Comunicazione delle risultanze di audit esterni                                                                                                                    |
| 10 | Comunicazione di ogni aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e di ogni variazione nelle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro                  |

### 3. Informazioni rilevanti

Tali informazioni dovranno essere trasmesse “ad evento”, e possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad es., decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello, sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

#### **4. La scheda di evidenza**

E' una dichiarazione con cui ogni Responsabile di Funzione e ciascun dipendente comunica all'OdV l'assenza di riscontro di anomalie o infrazioni in relazione alle Prescrizioni del Modello. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, con periodicità annuale, qualora non siano state effettuate segnalazioni nello stesso arco temporale.

#### **3.4.1 Invio delle segnalazioni – Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutti i casi di violazione sospettata o conclamata della normativa interna e/o esterna, e/o delle procedure interne e/o del Modello, anche quelle di natura ufficiosa, devono essere immediatamente comunicate per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate e prive di esplicito riferimento al mittente e alla funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, con salvezza degli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La Società, per garantire la segretezza delle informazioni raccolte dall'Organismo circa la violazione del Modello, istituisce una casella postale e un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, che avranno cura di protocollare e conservare le informazioni ricevute in modo da garantirne la segretezza.

Nel dettaglio, le segnalazioni possono essere inviate per iscritto e in forma non anonima con le seguenti modalità:

- **e-mail:** odv.iplgroup@gmail.com
- **lettera all'indirizzo:** IPL GROUP SRL  
Organismo di Vigilanza 231  
Via Morolense snc  
03100 Frosinone

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza decida di procedere a indagine, questi assicura che l'attività possa avere valenza probatoria nella possibilità di futuro coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria.

Una volta accertata la violazione, l'Organismo di Vigilanza:

- promuove l'applicazione della sanzione, così come prevista dal sistema disciplinare;
- promuove, eventualmente, l'aggiornamento del Modello mediante eventuali integrazioni e/o modifiche.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Le informazioni, le segnalazioni e i *report* previsti nel presente paragrafo sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* (informatico e/o cartaceo), dotato di adeguate caratteristiche di sicurezza.

L'accesso al *database* è consentito ai membri dell'Organismo di Vigilanza, del Organo di amministrazione e del Collegio Sindacale.

### 3.4.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- su base continuativa, ove sussista la necessità di informare l'Organo di amministrazione;
- su base periodica, almeno annuale, all'Organo di amministrazione e al Collegio Sindacale.

Nell'ambito dell'attività di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- a) al termine delle verifiche, verbali contenenti i risultati delle attività svolte per darne comunicazione all'Amministratore Delegato e al management coinvolto;
- b) una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, etc.) e un piano delle attività previste per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera;
- c) una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad es., notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Organo di amministrazione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Organo di amministrazione deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, e ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza o i singoli suoi componenti potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso. Successivamente, i membri dell'Organismo di Vigilanza interessati provvederanno ad illustrare l'esito degli incontri all'intero Organismo di Vigilanza.

### 4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

#### 4.1 Principi generali e destinatari

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina in materia di *whistleblowing*, ovvero le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Tale legge ha altresì innovato il testo del D.lgs. 231/2001 laddove, introducendo i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* nell'articolo 6 del D.lgs. 231/2001, ha disposto che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere: i) a carico dei vertici aziendali, dipendenti o collaboratori, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; ii) canali alternativi di segnalazione, nonché misure volte a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante; iii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del *whistleblower* per motivi legati alla segnalazione; iv) l'inserimento, all'interno del sistema disciplinare,



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

di sanzioni nei confronti di chi violi gli obblighi di riservatezza o compia atti di ritorsione nei confronti del denunciante; v) la possibilità, per il segnalante o il relativo sindacato, di denunciare all'Ispettorato del Lavoro eventuali misure discriminatorie adottate dalla società nei suoi confronti, nonché chiedere la nullità del licenziamento/demansionamento ritorsivo o discriminatorio del *whistleblower*.

I Destinatari della presente procedura sono i vertici aziendali di IPL GROUP SRL, tutti i dipendenti nonché i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società ("Terzi").

### 4.2 Scopo della procedura Whistleblowing

La "Procedura di *Whistleblowing*" si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse. Tali Segnalazioni riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico, del Modello e del D.lgs. 231/2001 in generale (es: violazione di divieti e disposizioni aziendali, controlli sull'operato dei fornitori);
- b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico del Modello e del D.lgs. 231/2001 in generale, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
- c) comunicazioni di presunte violazioni del Modello e del D.lgs. 231/2001 in generale anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal Modello e del D.lgs. 231/2001 in generale;
- d) denunce provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- e) esposti riguardanti tematiche di contabilità e controlli.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 4.3 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle *segnalazioni non anonime* è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell'identità del segnalante. In particolare la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le *segnalazioni anonime* sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

### 4.4 Invio delle segnalazioni

I Destinatari inviano le Segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate. Qualora un dipendente dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. altri dipendenti/Terzi), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura di *Whistleblowing*, con l'applicazione, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

La segnalazione deve essere inviata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e/o ad un suo delegato interno.

In conformità all'art. 2 della L. 179/2017, la Società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione deve essere inviata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: [odv.iplgroup@gmail.com](mailto:odv.iplgroup@gmail.com);
- a mezzo del servizio di posta interna, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", nella cassetta segnalazioni OdV istituita presso le sede della società: IPL GROUP SRL, Organismo di Vigilanza 231, Via Morolense snc, 03100 Frosinone.

L'Organismo che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza all'atto della ricezione di una Segnalazione, provvederà a conservare la medesima in un'apposita cartella situata in un'area protetta del *database*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

della Società. In tale cartella sarà archiviata altresì tutta la documentazione e le e-mail scambiate inerenti a ciascuna Segnalazione, sino alla chiusura della stessa.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa.

Qualora emerga, a conclusione della fase di analisi preliminare, l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata dall'Organismo di Vigilanza, con le relative motivazioni.

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite attività di *audit*) nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione e in ogni caso informando l'organo amministrativo;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- d) informare l'organo amministrativo affinché questi valuti l'eventuale "*action plan*" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio dell'attuazione;
- e) informare l'organo amministrativo affinché siano valutate eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- f) informare l'organo amministrativo affinché questi valuti eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione dei contratti in essere con la Società);
- g) informare l'organo amministrativo affinché questi valuti l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente

diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;

h) sottoporre alla valutazione dell'organo amministrativo gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

#### **4.5 Conservazione della documentazione**

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile interno designato dall'Odv cura l'attività di protocollo delle Segnalazioni, la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per 2 anni dalla ricezione della Segnalazione.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente procedura, in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile.

#### **4.6 Forme di tutela del Whistleblower**

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower* e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e legittima l'applicazione da parte della Società delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla

Segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

### B) Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*

Nei confronti del segnalante che effettua una Segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

### **4.7 Responsabilità del Whistleblower e sistema sanzionatorio**

La presente Procedura di *Whistleblowing* lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura di *Whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura di *Whistleblowing*.

Un valido sistema in materia di *Whistleblowing* deve enunciare delle previsioni sanzionatorie tanto nei confronti del Segnalante, nel già menzionato caso di abuso dello strumento della Segnalazione ex L. n. 179/2017, quanto nei confronti dei soggetti segnalati, nell'ipotesi di accertamento degli illeciti comunicati all'OdV.

Poiché il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nella preesistente struttura del D.lgs. n. 231/2001, vengono ad esso estese ed applicate le sanzioni previste dal sistema disciplinare della presente Parte Generale del Modello. *Ex aliis*, tali previsioni sanzionatorie troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, lett. d) del Decreto, nei confronti di chiunque violi le misure di tutela apprestate in favore del Segnalante.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 5.1 Funzione del sistema disciplinare

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare violazioni delle disposizioni contenute nel Modello stesso. Considerata la gravità dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, qualsiasi inosservanza del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Decreto indica le esigenze cui il Modello deve rispondere stabilendo che l'Ente *deve "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"* (art. 6, comma 2, lett. e), art. 7, comma 4, lett. b).

È necessario, in ogni caso che qualsiasi provvedimento sanzionatorio debba rispettare, se irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e/o da normative speciali.

Il Modello di IPL GROUP SRL è costituito dal complesso di principi, regole e previsioni contenute in ogni sua parte (Documento descrittivo del modello organizzativo, Codice Etico, Mappatura delle attività sensibili), ivi compreso il Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, e ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme aziendali interne, incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società.

Il procedimento disciplinare istaurato, è del tutto autonomo rispetto alla pendenza e all'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare<sup>1</sup>.

### 5.2 I Soggetti Destinatari

#### 5.2.1 Gli Amministratori, i Sindaci e i Revisori

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei suoi allegati devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione del Gruppo, una posizione c.d. "apicale".

Ai sensi dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società, indipendentemente dalla forma giuridica della Società o dal sistema di *governance* adottato.

In aggiunta agli Amministratori e ai Sindaci, assume rilevanza la posizione dei soggetti che operano per la Società incaricata della revisione cui la Società affida l'incarico di curare il controllo contabile.

---

<sup>1</sup> Si precisa sul punto che l'art. 653 c.p.p., rubricato "efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare", prevede che: "1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Pur costituendo soggetto esterno alla Società, il Revisore è equiparato, ai fini di quanto previsto nel Sistema Disciplinare, agli Amministratori ed ai Sindaci, anche in considerazione dell'attività svolta.

### **5.2.2 Altri Soggetti in Posizione Apicale**

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori, ai Sindaci e al Revisore, vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il Responsabili di Direzione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti che possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, etc.).

### **5.2.3 I Dipendenti**

L'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, come detto, prevede l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto.

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 5.2.4 Altri Soggetti Tenuti al Rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito denominati anche “Terzi Destinatari”) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria e organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con una Società del Gruppo un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti ed i partner.

### 5.3 Le Condotte Rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si

49

I P L GROUP S.R.L.

Sede operativa: Via Morolense n. 12 – Loc. Tosca – 03010 Patrica (FR)

Sede Legale: Via Monti n. 35 - 04100 Latina



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività sensibili di cui alle Parti Speciali;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 5, 6 e 7;
- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste ai due punti successivi;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste al punto successivo;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

### **5.4 Le Sanzioni**

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata dall'Organismo di Vigilanza, è dato avvio alla procedura di accertamento da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui, a



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

seguito dell'accertamento, sia provata la violazione del Modello, è individuata e irrogata, da parte del datore di lavoro, nei confronti dell'autore della condotta censurata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori) applicato da IPL GROUP SRL. Le sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute in tema di procedimento disciplinare, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati seguenti elementi:

- la commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- il concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- la recidività del suo autore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di IPL GROUP SRL di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

L'applicazione delle sanzioni, di seguito riportate, non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

### **5.4.1 Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4.3 da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o del Revisore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

In particolare:

- per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto del Modello;
- per le violazioni di cui al n. 5), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, fino al 50%;
- per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, ovvero quella della revoca dall'incarico;
- per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata a un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i Dipendenti, rispettivamente, dai successivi paragrafi. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

### **5.4.2 Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli altri Soggetti Apicali**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4.3 da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dall'art. 27 del CCNL - Dirigenti delle Aziende Industriali - in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto;
- b) per le violazioni di cui al n. 5), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Qualora la violazione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste nel paragrafo relativo alle sanzioni per gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore.

### 5.4.3 Nei confronti dei Dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di IPL GROUP SRL degli obblighi previsti dall'art. 2104<sup>2</sup>, comma 2, del codice civile.

---

<sup>2</sup> Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro: comma1 "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale"; comma 2 "Deve inoltre osservare le



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di IPL GROUP SRL costituisce sempre illecito disciplinare.

I provvedimenti irrogabili ai dipendenti, nel rispetto delle misure previste dall' art.7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall' apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non "apicali", è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 5), par. 4.3, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della sospensione ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7), par. 4.3, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

---

disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

### **5.4.4 Nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4.3 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 4) e 7), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7), par. 4.3, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni previste nel paragrafo 4.3, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

### **5.5 Il Procedimento Disciplinare**

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nel paragrafo 4.3.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha inizio, con la fase istruttoria, a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'Organismo di Vigilanza segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'Organismo di Vigilanza valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello.

In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'Organismo di Vigilanza concreti



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'Organismo di Vigilanza.

### **5.5.1 Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore**

In caso di violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'Organismo di Vigilanza trasmette ai Soci una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, deve riunirsi l'Assemblea dei soci previa convocazione del membro indicato dall'Organismo di Vigilanza come responsabile della violazione per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data dell'adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, sono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'assemblea dei soci, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

La delibera dell'Assemblea dei Soci, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi paragrafi per i Dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, l'Assemblea dei Soci delibera la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

### **5.5.2 Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali**

In caso di violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Organo di amministrazione ed al Collegio Sindacale ove presente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, la Società contesta al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'Organismo di Vigilanza, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, l'Amministratore Unico si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

L'Organismo di Vigilanza, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il Dirigente Apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 5.5.3 Nei confronti dei Dipendenti

Qualora l'Organismo di Vigilanza riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione e a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. 4.5.2 (Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali).

A ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento sarà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. In particolare, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di IPL GROUP SRL. Responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono l'Amministratore Delegato e il Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 5.5.4 Nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario l'Organismo di Vigilanza trasmette al Organo di amministrazione e al responsabile di funzione delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, responsabile di funzione interessato si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Il responsabile di funzione invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del responsabile di funzione interessato, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

## 6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

### 6.1 Premessa

IPL GROUP SRL intende assicurare un'ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della propria organizzazione, dei principi e dei contenuti del Modello.

In particolare, obiettivo di IPL GROUP SRL è facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche a tutti coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di IPL GROUP SRL in forza di rapporti contrattuali. L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda della posizione e del ruolo dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Spetterà all'Organismo di Vigilanza monitorare l'attività di comunicazione e formazione.

### 6.2 Dipendenti e componenti degli Organi Sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- 1) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- 2) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- 3) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

**Il Modello è comunicato tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) che sottoscrivono apposito modulo a conferma della ricezione.**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

**Il Modello è comunicato tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* ai componenti degli Organi Sociali di IPL GROUP SRL. Ciascun membro sottoscrive apposito modulo a conferma della ricezione.**

Le predette dichiarazioni sono archiviate e conservate dall'Organismo di Vigilanza. La documentazione costituente il Modello e il Codice Etico è resa disponibile a tutti i dipendenti sul sito intranet della Società.

Il Codice disciplinare è affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

### **6.3 Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con IPL GROUP SRL rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad es., partner commerciali, consulenti, distributori e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, questi ultimi vengono resi edotti della pubblicazione del Modello sul sito internet della Società mediante clausola appositamente inserita nel contratto. Con la medesima, inoltre, essi dichiarano che con la sottoscrizione del contratto si adeguano alle prescrizioni ivi contenute, nonché di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società e di impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto, a pena di risoluzione del contratto.

### **6.4 Attività di formazione**

Tutti i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

IPL GROUP SRL persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno. La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

Il Piano formativo deve essere articolato, in relazione ai contenuti e alle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione e i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per destinatari in relazione al livello e ruolo organizzativo:

- per responsabilità (dirigenti, responsabili di Struttura, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica top-down al fine di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione della conoscenza;
- per ruolo professionale in relazione alle attività svolte con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o “sensibili” ai sensi del d.lgs. 231/2001 (componenti dell’Organismo di Vigilanza e collaboratori, ruoli di controllo interno, ruoli di coordinamento, ecc.);
- neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio) sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o “sensibili”.

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati presupposti) nonché il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi che, avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- L'attività formativa sarà svolta attraverso incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto e dei destinatari.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa esterna e del Modello, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (ad esempio estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione e, attraverso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, raccogliere le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

### **6.5 Comunicazione del Modello**

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, IPL GROUP SRL darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

L'Organismo di Vigilanza si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

Al fine di garantirne l'efficacia, la comunicazione deve:

- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

### **6.6 Informativa ai Collaboratori e Partner**

IPL GROUP SRL promuove la conoscenza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, gli utenti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che la Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, provvederà a inserire negli schemi contrattuali di riferimento.

## **7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

### **7.1 Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: i) un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, ii) la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, iii) l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, iv) la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di altre strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

volta sottoposti a controllo nonché, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

### **7.2 Aggiornamento e adeguamento**

L'Organo di amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, provvede senza indugio a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Organo di amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Organo di amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Organo di amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Organo di amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Organo di amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Organo di amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Organo di amministrazione.

### **7.3 Approvazione e modifica del Modello**

Il Modello di Organizzativo Gestione e Controllo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, un atto di emanazione della società. Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Organo di amministrazione di IPL GROUP SRL. La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del Organo di amministrazione, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure gestionali ed istruzioni operative costituiscono elementi di controllo delle attività sensibili, individuate a seguito della mappatura delle aree a rischio. Pertanto, nell'ipotesi di modifica e/o integrazione delle procedure gestionali ed istruzioni operative troverà integrale applicazione l'ordinario processo di modifica delle procedure in essere.

Le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale aventi per oggetto il sistema organizzativo e, quindi, l'organigramma aziendale, dovranno essere approvate dal CdA.

Relativamente al processo di modifica e aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, si rinvia al protocollo descritto nello specifico paragrafo del presente Modello.

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, l'organo di amministrazione, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione e all'efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **7.4 Attuazione del Modello**

L'attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con l'approvazione del Modello da parte dell'organo di amministrazione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001)

In ogni caso, IPL GROUP SRL intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.



# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE



Aggiornato al gennaio 2021



Modello di Organizzazione Gestione e  
Controllo di IPL GROUP S.R.L.  
(D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

## PARTE SPECIALE

---



## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**7**

### **REATI SU DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

**14**

### **REATI SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**20**

### **REATI SOCIETARI**

**23**

### **REATI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO**

**36**

### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

**41**



## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE**

### **I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO d'AUTORE**

---

**46**

### **REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

---

**48**

### **REATI TRANSNAZIONALI**

---

**50**

### **REATI AMBIENTALI**

---

**53**

### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRRREGOLARE**

---

**89**

### **REATI TRIBUTARI**

---

**91**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### 1. FUNZIONE E OBIETTIVI

#### 1.1 Premessa

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte di tutti i Destinatari del Modello, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di condotta e procedure, diretto a prevenire la commissione di violazioni del Codice Etico di IPL GROUP SRL nonché del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche Decreto 231).

Lo scopo del documento si sostanzia nel verificare e fornire il presidio affinché tutto il personale della Società segua regole comportamentali conformi alle prescrizioni ivi contenute e rispetti le sue procedure, in modo tale da poter svolgere la propria attività e funzione in modo corretto, efficace ed efficiente e al fine di impedire il verificarsi di qualsivoglia illecito (penale, amministrativo e disciplinare) o quanto meno ridurre il rischio di verifica.

#### 1.2 Il “rischio c.d. accettabile” e le aree a rischio

La predisposizione di regole di condotta e di protocolli per la gestione del “rischio c.d. accettabile” presuppone la preliminare “mappatura” delle aree considerate “a rischio”, sì da individuare i settori aziendali potenzialmente sensibili alle varie casistiche di reato.

Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare l'impossibilità pratica, oltre che concettuale, di creare un sistema di controlli interno capace di eliminare in toto l'eventualità di situazioni di rischio. Pertanto, scopo della Società e, quindi, del presente Modello è la riduzione del rischio alla c.d. soglia di accettabilità e la individuazione di un limite per la quantità/qualità delle misure preventive da adottare.

#### 1.3 L'individuazione delle attività e delle aree aziendali “a rischio reati”

In coerenza con quanto disposto dal Decreto 231 e a seguito dell'esito all'attività di mappatura del rischio, tramite un'apposita Matrice dei Rischi e Controlli (Risk



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Assessment) e sulla base dell'esame dell'attività della Società dalla stessa svolta e di appositi questionari, si è provveduto a identificare le attività e le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati- presupposto (c.d. aree "a rischio" o sensibili).

L'esame dell'operatività della Società ha consentito di rilevare che le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale, appaiono riconducibili alla categoria dei:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231);
- reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto 231);
- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231);
- reati societari (art. 25 ter Decreto 231);
- reati di omicidio e lesioni, gravi o gravissime, colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies Decreto 231);
- reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto 231);
- reati in materia di violazione di diritto d'autore (art. 25 novies Decreto 231);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto 231);
- reati ambientali (art. 25 undecies Decreto 231);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies Decreto 231);
- reati transnazionali (L. 16 marzo 2016 n. 146).

Infine, si precisa che i destinatari del presente Modello, nell'espletamento di tutte le funzioni attinenti alla gestione sociale, delineate nelle successive Parti Speciali devono prestare particolare attenzione alle regole contenute in altri documenti come a titolo esemplificativo il Documento di Valutazione dei Rischi in materia di Sicurezza sul lavoro.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

---

#### 1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 Decreto 231

Nel presente paragrafo, i reati considerati rilevanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 Decreto 231), per le attività e l'operatività di IPL Group Srl, vengono presi in considerazione della circostanza che la società ha limitati rapporti con la P.A.

Essa infatti, di regola, non partecipa a gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, non riceve erogazioni pubbliche, non effettua donazioni in favore di Enti pubblici.

Tuttavia, i reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, predisposizione di una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Di seguito, si riporta la lista dei reati presupposto, richiamati dal Decreto 231 che saranno oggetto di analisi:

1. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 c.p.)
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

### **La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un pubblico servizio**

Alcuni dei reati, analizzati nei paragrafi seguenti, sono reati “propri”, in quanto il soggetto attivo deve ricoprire la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ci si riferisce, in particolare ai delitti di corruzione).

L’art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ove per pubblica deve intendersi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

L’art. 358 c.p. stabilisce che per persona incaricata di pubblico servizio deve intendersi colui il quale svolge un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### **Fattispecie rilevanti**

Per tutti i reati contro la P.A. analizzati, è stata effettuata un’analisi congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l’analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

### **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.2 c.p.)**

Tale ipotesi criminosa si configura qualora si consegua un ingiusto profitto con altrui danno, mediante artifici o raggiri. Il reato si configura quando chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

danno, tali da indurre in errore lo Stato o altro Ente Pubblico o l'Unione Europea (soggetti passivi del reato la cui natura pubblicistica determina un aggravamento sanzionatorio).

La particolarità della fattispecie in esame consiste indubbiamente nella “induzione in errore” della vittima, realizzata o nel fare apparire come vera una situazione in realtà inesistente («artifizi»), o in un ragionamento teso a indurre la stessa in un falso convincimento («raggiri»).

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato si concretizza quando un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

In questo caso, c'è reato quando un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (ad es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire a qualcuno l'aggiudicazione di una gara), riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Le ipotesi di reato di cui agli articoli 318 e 319 del c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

L'istigazione si configura nell'ipotesi di offerta o promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, effettuata in favore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (o sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale) per indurlo a compiere un atto d'ufficio ovvero a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

La norma prevede il fatto di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., *«sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»*.

Scopo dell'incriminazione è quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzata alla corruzione di quest'ultimo.

La norma, stante anche la clausola di sussidiarietà prevista all'*incipit* del primo comma, mira dunque a colpire condotte prodromiche rispetto a (successivi) accordi corruttivi che coinvolgeranno il titolare di pubbliche funzioni, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire e non si applica conseguentemente nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, accetti la promessa o la dazione del denaro o dell'altra utilità da parte dell'intermediario, profilandosi in tal caso un concorso del privato, dell'intermediario e del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio in un delitto consumato di corruzione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **Modalità di commissione dei reati**

I reati si potrebbero commettere mediante accordi con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti di pubblica utilità per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio o di atti rientranti nell'esercizio delle potestà della P.A. (anche estere) mediante promessa di denaro o altra utilità.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici potenzialmente a rischio rispetto ai reati sopra descritti:

- Presidente e Amministratore
- Responsabile della contabilità Generale, Responsabile Acquisti, Responsabile Commerciale, RSPP, Responsabile Autocontrollo, Responsabile produzione, Responsabile Manutenzione e Responsabile Magazzino.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

In queste attività è richiesta l'osservanza del Codice Etico.

In particolare, ciascuna transazione deve essere correttamente registrata e autorizzata secondo i poteri di firma internamente vigenti. Le attività di determinazione degli oneri sociali, pagamento contributi statali, o di imposte devono essere sempre oggetto di revisione, da parte dei Responsabili, in particolar modo, nei casi in cui i dati siano oggetto di trasmissione a professionisti esterni.

Agli organi di controllo contabile della società devono essere trasmessi tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti in modo da poter eseguire le verifiche di competenza.

Sulle attività di determinazione di imposte o pagamenti della Pubblica Amministrazione deve esserci sempre un doppio controllo da parte degli uffici amministrativi competenti e delle figure di supervisione del processo.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

È vietato dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti di un servizio di pubblica utilità denaro o altra utilità.

Fanno eccezione gli omaggi di modico valore che sono erogabili in base alle policy aziendali.

Lo stesso principio si applica nei riguardi di funzionari o dirigenti di società a capitale pubblico italiane o estere (ad es. nel caso in cui il circuito sia gestito da una società pubblica, o nei rapporti con entità nazionali straniere che si occupano della promozione turistica).

L'assunzione del personale deve sempre corrispondere a reali esigenze aziendali e, in linea con le disposizioni interne, corrispondere ad un profilo tecnico-professionale ricercato.

Nelle riunioni o incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione devono sempre partecipare più di un soggetto appartenente alla Società.

La minuta dell'incontro deve essere messa a disposizione dei Responsabili interni e degli organi di controllo.

In caso di richieste o sollecitazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione che non riguardino rapporti già autorizzati dalla Società deve essere prontamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi transazione avente ad oggetto una parte pubblica, o con una partecipazione pubblica, ovvero un'autorità di qualsiasi tipo (nazionale o internazionale) deve essere specificamente approvata secondo il sistema dei poteri interni. L'operazione deve essere, inoltre, debitamente tracciata nei sistemi e procedure di rilevazione contabile.

Non sono ammessi pagamenti in contanti se non per cifre di modico importo (gestione della piccola cassa aziendale).

Le transazioni nei confronti di consulenti, agenti commerciali, società fornitrici devono sempre corrispondere ad un contratto o ad un accordo ufficialmente sottoscritto con la



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Società. Nei suddetti casi, nel processo di autorizzazione al pagamento, deve essere sempre fornita evidenza dell'esecuzione della prestazione.

Particolare attenzione, e maggiori controlli, devono essere eseguiti in caso di pagamenti su conti correnti in località off-shore o blacklist.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI SU DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

---

#### **1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli art. 24 bis Decreto 231**

I reati inerenti ai delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto 231) vengono analizzati nella presente parte speciale con riguardo alle attività di IPL Group Srl.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti in corso di analisi:

1. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.)
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quarter c.p.)
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quarter c.p.)
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).



## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE**

### **2 Fattispecie rilevanti**

Tutte le fattispecie di reato sui delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono state analizzate in maniera congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

#### **Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Il reato si concretizza quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

#### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

La fattispecie ha luogo quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quarter c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. È, inoltre, punito colui che rivela a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblico, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

La fattispecie in questo caso si concretizza per chiunque, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito a querela della persona offesa.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Anche in questo caso vi è reato quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quarter c.p.)**

Il reato si configura al verificarsi della condotta descritta per l'articolo 635-bis, ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, quando taluno distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Il reato si verifica se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

In questo caso il reato avviene nella circostanza in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, violi gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno. Si rileva che, ai fini della punibilità, è richiesto che l'autore del reato agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

### **Modalità di commissione dei reati**

Si potrebbero verificare falsità in qualsiasi documento informatico pubblico o privato contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o in programmi specificamente destinati ad elaborarli.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Inoltre, potrebbero verificarsi degli accessi abusivi con l'assegnazione a personale non autorizzato oppure la diffusione di hardware e software per danneggiare il sistema informativo aziendale altrui o per effettuare intercettazioni di informazioni e dati.

### 2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito si trovano elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Presidente e Amministratore;
- Responsabile della contabilità Generale, Responsabile Acquisti, Responsabile Commerciale, RSPP, Responsabile Autocontrollo, Responsabile produzione, Responsabile Manutenzione e Responsabile Magazzino, Gest. Reg. Carico/ Scarico.

### 3 Principi di controllo e Regole di condotta

Nell'utilizzo e accesso ai sistemi informativi aziendali, ciascun collaboratore o dipendente deve agire nel rispetto delle politiche aziendali, con particolare riguardo a disposizioni di accesso, custodia delle password, chiusura del desktop nei momenti di non utilizzo del pc, installazione di software non autorizzati. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere comunicate a terzi, ciascun utente deve essere profilato per le mansioni operative e le facoltà di intervento sui sistemi che gli vengono attribuite. L'Amministratore di Sistema verifica la correttezza degli accessi, segnalando alle aree competenti eventuali anomalie. Periodicamente l'Amministratore di Sistema riferisce agli organi di controllo su incidenti di sicurezza o eventi da segnalare come attacchi, intrusioni o minacce all'infrastruttura.

Tutto il personale e i collaboratori della Società, sono ritenuti responsabili della sicurezza, gestione e uso dei beni informatici e sistemi elettronici e/o informatici messi a loro disposizione, e, in particolare, delle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati e delle operazioni compiute attraverso gli strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) sì da consentire un controllo circa la correttezza delle procedure seguite e la coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

cui alle norme vigenti. È vietato introdurre all'interno del sistema informatico e/o telematico dispositivi o programmi non conformi o di dubbia provenienza, ovvero programmi o apparecchiature provenienti dall'esterno se sprovvisti della relativa autorizzazione.

È vietato installare e/o utilizzare apparecchiature atte a captare il contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici e/o telematici, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge. È vietato detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate.

Sono vietate copie non autorizzate di dati e software di proprietà della Società.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

---

#### **1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli art. 24 ter Decreto 231**

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i reati sulla criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231) rispetto alle attività sensibili della Società.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

#### **Fattispecie rilevanti**

I reati sulla criminalità organizzata sono stati analizzati congiuntamente. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Invece, per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.



## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE**

### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Il reato prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

### **Modalità di commissione dei reati**

I reati associativi possono realizzarsi al momento in cui vi sia un accordo tra tre o più soggetti per la commissione di reati di "scopo". La condotta può essere contestata anche rispetto a fattispecie che non fanno parte del catalogo dei reati presupposto.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

I reati in esame possono essere commessi, in linea teorica, da tutti i soggetti, apicali e subordinati, della società.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguardo alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del rating di legalità.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data pronta notizia all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato e all'Ufficio Legale per le opportune valutazioni.

In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.

Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.

In caso di pagamenti verso località off-shore o di paesi presenti in black list, l'Amministrazione deve garantire un maggior livello di controllo, informando tempestivamente i gli organi di controllo in caso di anomalie.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI SOCIETARI

---

#### **Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli artt. 25 ter e 25 sexies Decreto 231**

Nel paragrafo seguente sono analizzati i reati societari (artt. 25 ter e 25 sexies D.LGS. 231/01) considerati rilevanti per le attività di IPL Group.

Di seguito, sono elencati le fattispecie considerate nell'analisi:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
4. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
13. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità**

Le fattispecie di False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità sono state analizzate insieme perché insistono sugli stessi processi e attività sensibili.

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2622 c.c., il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Sotto il profilo soggettivo, il comportamento attivo od omissivo sopra descritto deve essere sorretto dall'intenzione di ingannare i soci o i terzi ed essere idoneo a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, al fine di conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato o di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- La punibilità è, tuttavia, esclusa nel caso in cui non siano superate le c.d. soglie di punibilità: per far scattare la responsabilità penale dell'autore del reato è necessario che le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

### **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, per il reato si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti (2° comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **Modalità di commissione dei reati:**

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, potrebbero essere approvati fatti non corrispondenti al vero oppure potrebbero venir omesse delle informazioni obbligatorie.

### **2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati sopra descritti:

- Presidente e Amministratore Unico
- Amministrazione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### 2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati sopra elencati interessano i processi di Bilancio, Delibere e Quote sociali.

Nel processo di Bilancio, le attività sensibili alla commissione dei reati sono:

- Approvazione del bilancio d'esercizio;
- Redazione del bilancio d'esercizio.

Nel processo di Delibere, l'attività sensibile ai reati è:

- Attività connesse all'approvazione delle delibere.

Nel processo di Quote sociali, l'attività sensibile ai reati si identifica con:

- Operazioni sulle quote sociali.

### Presidi

Le attività amministrative sono organizzate garantendo una separazione di funzioni tra i diversi processi di riferimento (ciclo attivo, ciclo passivo, bilancio). Specifici controlli sono eseguiti per le attività di registrazione contabile e la tracciabilità delle operazioni attraverso il sistema informatico. Gli accessi al sistema di gestione contabile sono profilati in base ai profili autorizzativi attribuiti.

### Impedito controllo (art.2625 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Il reato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro e se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

### **Modalità di commissione del reato**

In caso di ostacolo alle attività di controllo (ad es. del Collegio Sindacale) è ipotizzabile il reato di impedito controllo.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto al reato sopra descritto:

- Presidente e Amministratore Unico
- Amministrazione.

### **Processi e attività sensibili**

Il processo sensibile che interessa il reato di impedito controllo è rappresentato dai Rapporti con gli organi di controllo aziendali per cui di seguito sono riportate le attività sensibili.

Nel processo di Rapporti con gli organi di controllo aziendali, l'attività sensibile al reato è:

- Invio di documenti e dati agli organi societari e di controllo.

### **Presìdi**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Le disposizioni aziendali interne ed il Codice Etico obbligano le funzioni aziendali e gli amministratori a collaborare con gli organi di controllo societari nel pieno rispetto della legge.

### **Reati a tutela del capitale sociale e delle disposizioni obbligatorie sul bilancio**

Le fattispecie rilevanti che nella lista riportata nel paragrafo 1 sono comprese tra l'Indebita restituzione di conferimenti e l'Illecita influenza in assemblea sono state analizzate insieme perché insistono sugli stessi processi e attività sensibili.

Mentre la corruzione tra privati e il relativo reato di istigazione sono stati trattati separatamente nei paragrafi successivi di questo capitolo.

#### **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato ha luogo quando gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Quest'ultimi sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si configura quando gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Tale fattispecie prevede che gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nel caso in cui il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si configura quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ma nel caso in cui il risarcimento del danno ai creditori avvenga prima del giudizio, il reato si ritiene estinto.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante: a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)**

Il reato si concretizza quando i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il reato, a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, anche se il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio, estingue il reato.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato è realizzabile da chiunque che, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **Modalità di commissione dei reati:**

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio o nelle delibere del CdA su operazioni straordinarie o rilevanti potrebbero essere commessi illeciti riguardanti le disposizioni indefettibili su bilancio e ordinamento delle società di capitali.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati sopra descritti:

- Amministratore Unico

### **Processi e attività sensibili**

I processi sensibili per i reati sopra elencati interessano i processi di Delibere e Quote sociali per cui sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

Nel processo di Delibere, l'attività sensibile ai reati è:



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- Attività connesse all'approvazione delle delibere.

Nel processo di Quote sociali, l'attività sensibile ai reati sono le:

- Operazioni sulle quote sociali.

### **Presidi**

Le disposizioni aziendali interne ed il Codice Etico obbligano l'organo di amministrazione ad operare nel pieno rispetto della legge.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

È fatto obbligo di osservare le norme di legge e regolamentari e tutte le procedure di controllo interno disciplinanti le attività aziendali, e di tenere un comportamento corretto e trasparente affinché i fatti di gestione siano rappresentati esattamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile consegua la finalità di garantire la trasparenza delle informazioni contabili. In particolare, ciò è richiesto nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera e puntuale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Più precisamente, il processo formativo del bilancio deve essere contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: (i) devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda tutte le poste all'attivo e al passivo della società e tutti gli impegni assunti dalla società (c.d. poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio"); (ii) in sede di stima delle poste contabili è necessario esporre con chiarezza i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni valutazione complementare necessaria a garantire la veridicità dei documenti di bilancio.

I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge; (iii) per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, onde consentire la ricostruzione dell'operazione sotto il profilo contrattuale e contabile, e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (iv) tutti i soggetti coinvolti nella formazione del bilancio societario sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni omissione, imprecisione o falsificazione ravvisabile all'interno delle scritture contabili o all'interno dei documenti di supporto di cui siano eventualmente venuti a conoscenza.

Le rilevazioni contabili e i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Le rilevazioni contabili devono consentire di:

- (i) predisporre relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria accurate e tempestive destinate sia all'interno (es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, ecc.), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, ecc.);
- (ii) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società;
- (iii) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo demandate al Collegio Sindacale e alla società di revisione; a tal fine, è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente al predetto Collegio tutti i documenti e le informazioni richieste.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione, facenti capo all'area amministrativo-contabile, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

prospetti, delle relazioni e delle ulteriori comunicazioni sociali, sì da consentire all'amministratore, al Collegio Sindacale e all'OdV e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità.

È fatto inoltre obbligo osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; (v) procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale; (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

### **Corruzione e istigazione alla corruzione**

I due reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono stati analizzati insieme perché risultanti in simili modalità di commissione, processi sensibili e azioni di mitigazione.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena per il reato è la reclusione da uno a tre anni, oppure fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato si verifica quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

### **Modalità di commissione dei reati:**

I reati si potrebbero configurare mediante accordi illeciti o clientelari con altre aziende o privati nel processo acquisitivo.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati di Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati:

- Presidente e Amministratore
- Responsabile della contabilità Generale, Responsabile Acquisti, Responsabile Commerciale, RSPP, Responsabile Autocontrollo, Responsabile produzione, Responsabile Manutenzione e Responsabile Magazzino.

### **Presìdi**

Ogni decisione e impegno di spesa della Società deve seguire le regole aziendali espressamente previste per le acquisizioni di beni e servizi.

È di particolare importanza il rispetto dei poteri autorizzativi interni, nonché la tracciabilità e archiviazione della documentazione a supporto di tutto il processo acquisitivo.

Nella scelta dei fornitori non possono essere compiuti atti di favoritismo a danno dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza. Fornitori di servizi, collaboratori, professionisti e incarichi di consulenza, debbono essere selezionati in base ad attenta valutazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti, a garanzia della qualità delle attività aziendali, nel rispetto del budget.

Nell'attività di negoziazione è richiesto un comportamento trasparente e corretto. È necessario rispettare il flusso approvativo dei contratti, sottoponendo le opportunità commerciali alle diverse Funzioni coinvolte, nel rispetto delle procedure aziendali. Il sistema informativo tiene traccia dei diversi livelli autorizzativi interni.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO

---

#### **1. Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli art. 25 septies Decreto 231**

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies Decreto 231) in considerazione delle attività e dell'operatività di IPL Group.

#### **Fattispecie rilevanti**

Per tutti i reati previsti in questa parte speciale, è stata effettuata un'analisi congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è da considerarsi grave «1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo» (art. 583, comma 1, c.p.).

È da considerarsi gravissima, invece, se dal fatto deriva: «1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso» (art. 583, comma 2, c.p.).

### **Modalità di commissione dei reati**

Violazione delle norme di sicurezza e mancata previsione delle misure preventive nelle sedi operative e presso le sedi museali.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

- Presidente e Amministratore
- RSPP, Responsabile Autocontrollo, Responsabile produzione, Responsabile Manutenzione e Responsabile Magazzino.

### **Processi e attività sensibili**

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di Prevenzione e protezione, Gestione sicurezza sul lavoro, Gestione Progetti e Organizzazione. per cui di seguito sono illustrate le attività sensibili. La Gestione della sicurezza sul lavoro insiste su due diverse tipologie di processo: il primo Dirigenziale (DIR nella Matrice dei Rischi e Controlli) riguardante l'RSPP ed il secondo di operativo (OP) in riferimento all'Ufficio Tecnico.

### **Presidi**

Per ciascuna delle attività sensibili, appartenenti ai Processi sopra evidenziati, sono state identificati i codici, le policy, i regolamenti, i processi, etc. interni alla Società che costituiscono un'azione di mitigazione per il rischio di commissione dei reati.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da IPL Group nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e che non è possibile



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

I fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel:

- DVR
- DUVRI

da intendersi qui riportati e trascritti a formare parte integrante del presente Modello.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

Ogni soggetto aziendale facente capo alla società (ivi inclusi i collaboratori esterni) è edotto del carattere obbligatorio e vincolante delle regole di condotta predisposte allo scopo di prevenire ed evitare incidenti sul lavoro e violazioni della normativa vigente.

In particolare, al fine di prevenire qualsivoglia tipologia di incidente (dal più lieve al più grave) e di garantire il massimo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è dotata di un sistema integrato di regole e procedure costantemente monitorate e aggiornate.

Le regole di seguito indicate sono individuate nella manualistica specifica adottata dalla Società:

- Conformarsi alle regole di sicurezza adottate dalla Società è condizione essenziale e imprescindibile per svolgere un'attività alle dipendenze e/o per conto della Società.
- È obbligatorio porre la massima attenzione a ogni questione inerente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, al fine di adottare la soluzione migliore e più adeguata a prescindere dal costo della stessa.
- È obbligatorio per tutti i Destinatari del presente Modello di prendersi cura della propria e altrui sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- È vietato tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità fisica, e, in particolare, commettere o tentare di commettere qualunque azione od omissione, idonea ad esporre a



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

qualche pericolo, direttamente o indirettamente, la propria o l'altrui vita o incolumità psico-fisica, salvo lo svolgimento di attività pericolose, consentite dalla legge.

- È vietato promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano, direttamente o indirettamente, arrecare danno, o esporre a pericolo la propria o l'altrui salute o sicurezza;
- È richiesta la valutazione di potenziali situazioni di rischio per la propria o altrui incolumità e, ove si ritenga necessario, informare senza ritardo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il responsabile di area competente.
- È obbligatorio tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, un comportamento trasparente, corretto e conforme alle prescrizioni previste dal presente Modello nello specifico settore della sicurezza e della salute sul lavoro
- È obbligatorio osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne, in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che, per le parti destinate ad avere rilievo, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È obbligatorio osservare le norme legislative e regolamentari, nazionali o internazionali, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sui luoghi di lavoro.

La Società istituisce a favore dell'OdV - con il coinvolgimento del RSPP, a seconda dei casi - flussi informativi idonei a consentire al predetto organo di vigilanza di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

---

#### **1. Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli art. 25 octies Decreto 231**

Nei paragrafi successivi vengono analizzati i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura della società, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie oggetto di analisi:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
4. Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

Per i reati accomunati dalle stesse modalità di commissione del reato, stessi processi ed attività sensibili, questi ultimi sono stati oggetto di un'analisi unica.

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Le fattispecie rilevanti che rientrano nei primi tre punti della lista sopra sono state analizzate insieme perché insistono sugli stessi processi e attività sensibili. Mentre l'autoriciclaggio è stato trattato separatamente nei paragrafi successivi di questo capitolo.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Al di fuori del concorso nel reato, la fattispecie si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Il reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Al di fuori dei casi di concorso nel reato, la fattispecie delittuosa si verifica quando chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Vi è reato quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **Modalità di commissione dei reati**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

La potenziale commissione dei reati potrebbe avvenire tramite l'immissione di beni o risorse di illecita provenienza nel patrimonio aziendale oppure tramite il finanziamento di attività illecite o di affari riconducibili ad attività criminose.

### **Processi e attività sensibili**

I processi sensibili ai reati sopra descritti insistono sui processi di Gestione delle risorse umane, Ciclo passivo, Ciclo attivo, Acquisti, per cui sono evidenziate le attività sensibili proprie di ciascun processo.

Nel processo di Gestione delle risorse umane, l'attività sensibile ai reati è identificabile nella:

- Gestione degli stipendi.
- Gestione della fatturazione.

Nel processo di Acquisti, le attività sensibili ai reati sono le seguenti:

- Selezione e gestione albo fornitori
- Approvazione degli acquisti rilevanti
- Preventivi di spesa e ordini di acquisto.
- Verifica degli ordini di acquisto.

### **Presìdi**

La Società seleziona i propri partner e fornitori commerciali nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

A tal fine, oltre i criteri di efficienza ed economicità, devono essere valutati i requisiti di legalità del fornitore/partner quali desumibili dalla documentazione raccolta e dalle informazioni acquisite.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

In caso di notizie di reato riguardanti un esponente di un partner o fornitore commerciale, l'Organismo di Vigilanza e i responsabili interni devono essere prontamente informati per l'adozione delle misure del caso.

Qualsiasi transazione aziendale deve trovare un corrispettivo documentale rispetto al servizio richiesto (contratto, ordine, aggiudicazione).

Le richieste di acquisto devono seguire il flusso procedurale e rispettare il sistema autorizzativo a seconda dell'importo di spesa.

Specifici controlli dell'Area Amministrativa provvedono a riconciliazioni puntuali dei flussi bancari al fine di allineare le scritture contabili alle operazioni effettuate.

Sono vietati pagamenti in contanti, salvo per importi di modico valore.

### **Autoriciclaggio (art.648 ter-1 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per il reato si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

### **Modalità di commissione del reato:**

Il reato si può potenzialmente configurare tramite l'immissione di risorse provenienti da reato (ad es. evasione fiscale).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

I processi e le relative attività sensibili inerenti il reato di autoriciclaggio sono identificabili nel processo di gestione dei dati contabili, della tesoreria e del ciclo fiscale di cui vengono riepilogate le attività sensibili alla commissione del reato stesso.

Nel processo di Gestione dei dati contabili, della tesoreria e del ciclo fiscale le attività sensibili al reato sono:

- Corretta registrazione dei fatti contabili generati dall'attività aziendale
- Gestione del ciclo fiscale e rapporti con consulente esterno.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

Specifici controlli devono essere appuntati rispetto il rilascio di prospetti liquidatori di imposte formulate da professionisti esterni. Le soluzioni adottate su applicazione di normative fiscali - ed eventuali scelte di appostamento contabile - devono essere sempre condivise con i responsabili interni, definendo previamente i criteri applicati nel rispetto delle leggi vigenti.

Gli organi deputati al controllo contabile e la società collaborano reciprocamente per garantire i controlli necessari su tutti gli aspetti rilevanti della normativa civilistica e fiscale, informando l'organo di amministrazione e l'Odv rispetto a fatti rilevanti per la gestione e per la tutela della trasparenza.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

---

#### **1.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001**

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. “legge sul diritto d'autore” (legge 22 aprile 1941 n. 633).

##### Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

##### Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### 1.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

#### Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Il reato ex art. 171-bis L. 633/1941 potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

È vietato scaricare e installare sui pc e sistemi aziendali software non autorizzati dalle competenti Funzioni. Tutti i software in uso devono essere provvisti di regolare licenza. In caso di allontanamento dalla postazione di lavoro è necessario chiudere l'accesso al pc. Le password personali non devono essere diffuse. Gli strumenti aziendali devono essere utilizzati correttamente: per lo svolgimento di attività rientranti nei propri compiti e non per scopi personali o extra-lavorativi.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

---

#### **1. Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli art. 25 decies Decreto 231**

Nei seguenti paragrafi viene effettuata l'analisi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto 231) in considerazione dell'operatività di IPL Group.

#### **Fattispecie rilevanti**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Tale reato, salvo che non ne costituisca più grave reato, è posto in essere da chiunque che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **Modalità di commissione del reato**

Il reato si potrebbe riscontrare in attività di ostacolo alla giustizia in caso di procedimenti riguardanti la Società o suoi responsabili.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Presidente e Amministratore Unico

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale.

È, inoltre, necessario che:

- sia garantito il rispetto del Codice Etico
- tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI TRANSNAZIONALI

---

#### 1. Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi della L. 146/2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, i cd. reati di criminalità organizzata transnazionale.

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della L. n. 146/2006; perché una fattispecie criminosa abbia tale carattere, il reato:

- deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- vi deve essere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- è necessario che la condotta illecita:
  - › sia commessa in più di uno Stato; ovvero
  - › sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
  - › sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
  - › sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "gruppo criminale organizzato" si intende (ai sensi della citata Convenzione) "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli enti possono essere suddivisi in tre macro categorie:

Reati associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Reati concernenti il traffico di migranti:

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

### **Fattispecie rilevanti**

Le fattispecie rilevanti riguardano: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

### **Modalità di commissione dei reati:**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Rapporti commerciali o transazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata internazionale.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguardo alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del rating di legalità.

In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato e all'Ufficio Legale (in service) per le opportune valutazioni.

In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.

Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.

In caso di pagamenti verso località off-shore o di paesi presenti in black list, l'Amministrazione deve garantire un maggior livello di controllo, informando tempestivamente i Responsabili delle Funzioni di controllo in caso di anomalie.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI AMBIENTALI

---

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

#### Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

- i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”, pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l’azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

### Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma sanziona la condotta di “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono:

- a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono ad una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi);
- b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall’habitat all’interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato<sup>2</sup>.

### **D. Lgs 152/06, art. 137 – Scarichi Idrici**

#### **Comma 2**

*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni.*

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi<sup>3</sup> di acque reflue<sup>4</sup> industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

---

<sup>2</sup> Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l’altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

<sup>3</sup> Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”.

<sup>4</sup> Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall’azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l’ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell’acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del reflu, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del reflu da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

### Comma 3

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nella tabella anche se pericolose.

### Comma 5

*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

### Comma 11

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.*

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### Comma 13

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

### **D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

#### Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice<sup>5</sup>.

### Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

### Comma 5

---

<sup>5</sup> I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, "nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di *concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce*".



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti. Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

### Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l’obbligo di compiere l’attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell’art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

### **D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

L’art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L’illecito si determina solo qualora vengano

superate le “concentrazioni soglia di rischio” (CSR)<sup>6</sup>. Nel caso in cui l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

**D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Comma 4, secondo periodo

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

**D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti**

Comma 1

---

<sup>6</sup> Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti “rifiuti pericolosi”.

Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorchè la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

### **D. Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

#### **Comma 1**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

### **D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

#### **Comma 6**

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

#### **Comma 7, secondo e terzo periodo**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

### Comma 8

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

### **D. Lgs 152/06, art. 279 – Immissioni in atmosfera**

### Comma 5

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Il V° comma dell'art. 279 D.Lgs 152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”)



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione” il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

### **L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

#### **art. 1, comma 1**

*Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### Comma 2

*L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES\* emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

### L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

*Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

*L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

L. 150/92, art. 6, Comma 4

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

**L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la violazione delle normative previste in materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale.

### **D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)**

#### **art. 8 - Inquinamento doloso**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

### **D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)**

#### **art. 9 - Inquinamento colposo**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 & 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

### **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

### **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

*l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

*l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

*l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

La previsione rischia di sovrapporsi con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (i.e. art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 in materia di attività di bonifica dei siti), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

La norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla Direttiva europea sulla protezione penale dell’ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 si veda prima slide) nella misura in cui essa richiede l’incriminazione di condotte anche pericolose (cfr. Massimario Cassazione, Rel. III//04/2015).

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

*delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell’art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente. La condotta consiste nell’aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

### Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

La norma dispone:

- I. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- II. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- III. l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

### **Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili**

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati, fatta eccezione di quelli previsti dal D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) – escludibili sotto il profilo del soggetto attivo – dall'art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) – non preso in considerazione per carenza dell'oggetto materiale del reato.

### Conduzione del sistema di gestione ambientale

L'attività ha ad oggetto il mantenimento e l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, comprendente le attività di:

- definizione, manutenzione ed attuazione del sistema nel suo complesso ed in particolare del sistema procedurale, la gestione degli aspetti autorizzativi, monitoraggio delle prescrizioni e gestione dei rapporti con le autorità;
- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle misure gestionali;
- monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali;
- svolgimento attività di audit ed identificazione misure correttive e programmi ambientali;
- attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.);



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- gestione e monitoraggio aree soggette a contaminazione dei suoli e dei sottosuoli e sottoposte a opere di bonifica.

### Approvvigionamenti

Si tratta della selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, attività di bonifica, trasporto via mare di sostanze potenzialmente inquinanti, ecc.), in particolare:

- analisi e valutazione requisiti tecnici e autorizzativi posseduti dai soggetti fornitori;
- definizione contrattualistica;
- valutazione delle performance dei fornitori;
- attività di audit sui fornitori.

### Gestione attività di depurazione

Tale attività attiene alla:

- gestione di impianti di depurazione acque reflue, ivi compresa la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto;
- gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dalle attività di depurazione, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione;
- gestione e monitoraggio volte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà;
- Gestione delle emissioni in atmosfera da attività di depurazione e gestione delle acque di scarico conseguenti attività di trattamento acque reflue.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### Gestione laboratorio

Tale attività attiene alla gestione e al monitoraggio di rifiuti prodotti nel corso delle attività di laboratorio, in particolare del deposito temporaneo dei rifiuti anche pericolosi. Gestione delle emissioni in atmosfera da attività di laboratorio, gestione delle acque di scarico conseguenti attività di laboratorio.

### Gestione manutenzione

Si tratta della gestione delle attività di manutenzione della rete, degli impianti e delle strumentazioni aziendali volte anche alla mitigazione degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, depurazione acque, etc.) svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi. Gestione e monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione dei rifiuti conseguenti le attività di manutenzione. Gestione monitoraggio e coordinamento imprese terze di manutenzione e dei loro potenziali impatti sull'ambiente (emissioni, scarichi idrici, sversamenti, etc.)

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti reati, ed in relazione alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi, le su elencate attività sensibili sono state suddivise in:

- attività sensibili di sistema;
- attività sensibili operative.

Per attività sensibili di sistema si intendono quelle che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili di sistema:

- conduzione del sistema di gestione ambientale;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- approvvigionamenti.

Per attività sensibili operative si intendono quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili operative:

- gestione attività di depurazione;
- gestione laboratorio;
- gestione manutenzione.

### **Il sistema dei controlli**

La Società ha implementato un sistema certificato di gestione ambientale conforme allo Standard UNI EN ISO 14001:2015.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili.

Eventuali inadempimenti rispetto alle stesse, laddove questi possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

### **Standard generali di controllo**

**Politica:** La Società prevede e, laddove ravvisi carenze in questo senso, intende prevedere, un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale sono fissati gli obiettivi generali che la stessa si propone di raggiungere. Tali procedure:

- garantiscono la conformità alle leggi in materia ambientale applicabili;
- sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;
- sono periodicamente aggiornate.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

**Ruoli e responsabilità:** La Società, con riferimento ai soggetti responsabili di attività con potenziali impatti sull'ambiente, ha definito:

- un sistema di formale attribuzione di responsabilità tramite il conferimento di deleghe e procure;
- un organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali coinvolte nelle attività con potenziale impatto ambientale;
- requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descrive in maniera analitica le principali caratteristiche di ciascuna posizione organizzativa (Job Description).

**Controllo della legislazione:** La Società ha previsto un sistema formalizzato che definisce:

- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale.

**Gestione della documentazione:** La Società ha previsto l'adozione di una procedura che disciplina le attività di controllo previste in materia. Tale procedura definisce:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

**Competenza, formazione e consapevolezza:** La Società ha previsto l'adozione di una procedura che definisce il processo di formazione e organizzazione dei corsi di formazione,



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

in conformità alle diverse competenze, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione in materia ambientale e le relative procedure applicabili, alle quali tutti i dipendenti della Società devono attenersi;
- criteri di aggiornamento e/o integrazione del piano di formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte in materia ambientale;
- tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione).

**Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo:** La Società, coerentemente con quanto previsto dalla normativa applicabile ha previsto, anche attraverso strumenti di controllo operativo, l'individuazione di idonei strumenti per rilevare e misurare i possibili impatti ambientali negativi, al fine di definire adeguati Presidi di controllo atti a minimizzare tali impatti, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

L'identificazione dei possibili impatti ambientali negativi e la valutazione della loro significatività/criticità sono svolte tenendo conto delle condizioni operative normali, di eventuali situazioni anomale, nonché delle situazioni di emergenza prevedibili sulla base degli elementi a disposizione.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto, la Società ha previsto l'identificazione degli aspetti ambientali, attraverso un processo di valutazione che considera:

- aspetti ambientali diretti:
  - habitat e siti protetti;
  - scarichi idrici;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- produzione e gestione rifiuti;
- inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee;
- emissioni in atmosfera;
- sostanze lesive per la fascia di ozono;
- aspetti ambientali indiretti:
  - controllo dei fornitori e degli appaltatori;
  - impatti provocati da e verso terzi;
  - smaltimento dei rifiuti.

**Gestione delle emergenze ambientali:** La Società ha previsto l'adozione di una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, che:

- individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- delinea le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

**Attività di audit:** Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, la Società ha previsto la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- comunicazione dei risultati all'Alta Direzione.

### **Standard specifici di controllo**

Per le operazioni riguardanti l'attività di conduzione del sistema di gestione ambientale, gli standard specifici di controllo prevedono il rispetto dei seguenti principi:

Con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti** ed alla **protezione della flora e della fauna**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità per:

- assicurare un'adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti che potenzialmente possono venire a contatto con specie animali o vegetali protette, volta a renderli consapevoli e responsabili nella gestione delle attività di propria competenza;
- favorire l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;
- verificare il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- verificare che le sostanze pericolose o comunque con impatti ambientali siano gestite e movimentate esclusivamente da personale in possesso delle necessarie competenze;

Con riferimento alla **gestione delle acque**, la Società ha previsto l'adozione di uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
  - l'individuazione delle attività che possono comportare degli scarichi idrici e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
  - il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
  - l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- pianifica e assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità che permettono:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
  - la definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare di tenere in debito conto la gestione del “fine vita” del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
  - la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti, di adottare uno strumento organizzativo che:
  - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta classifica e caratterizzazione dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
  - assicura la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
  - assicura la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
  - valuta l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti, di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
  - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possieda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - assicura, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
  - assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
  - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
  - garantisce il monitoraggio periodico della corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  - assicura la disponibilità della documentazione relativa;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Con riferimento alla **protezione dei suoli dall'inquinamento**, la Società ha previsto l'adozione di un sistema organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
  - l'individuazione delle necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
  - l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri Presidi posti a protezione dell'ambiente;
  - l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- definisce delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

Con riferimento alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, la Società ha previsto l'adozione di uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
  - individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- pianifica ed assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **protezione dell'ozono**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità per:

- censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione laboratorio, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione manutenzione, gli standard di controllo specifici prevedono che:



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo sopra descritti (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società implementa le procedure esistenti con ulteriori procedure ad integrazione dei sistemi di controllo esistenti, conformi alle finalità sopra indicate, se del caso attraverso l'implementazione di un sistema di gestione della qualità.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRRREGOLARE

---

Il d.lgs. 109/2012 ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo, all’art. 25-*duodecies*, il delitto di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998)**

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. Ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente occorre che il fatto si verifichi in presenza delle seguenti circostanze aggravanti:

- i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;
- i lavori occupati devono essere minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell’ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all’assunzione dei

lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011).

### **12.1 Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti**

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito della società e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla assunzione del personale e dall'amministrazione del personale.

Nel processo di selezione e assunzione sono presenti dei controlli per garantire il rispetto della normativa applicabile, inoltre le richieste di assunzione o di inserimento di una risorsa sono strettamente legate ai requisiti professionali necessari.

In relazione in generale ai delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ci si deve attenere ai principi del Codice Etico, verificando che i contratti siano approvati nel rispetto della normativa.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

### REATI TRIBUTARI

---

#### **1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies Decreto 231**

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 – ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Nello specifico, l'art. 39, comma 2 del d.l. ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25 *quinquiesdecies* in forza del quale la realizzazione di determinati reati tributari può comportare una responsabilità amministrativa dell'ente. L'inclusione di queste fattispecie incriminatrici all'interno del catalogo dei reati presupposto *ex* D.Lgs. n. 231/2001 costituisce il risultato di richieste di fonte sovranazionale in tal senso (recepimento della Direttiva UE 2017/1371, c.d. Direttiva PIF).

Il comma 2 dell'art. 25 *quinquiesdecies* prevede una circostanza aggravante: tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 177) il Decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.*”, entrato in vigore il successivo 30 luglio. Tra le novità più rilevanti rileva l'inserimento nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 dei reati previsti e puniti dagli artt. 4 (“Dichiarazione infedele”), 5 (“Omessa dichiarazione”) e 10-*quater* (“Indebita compensazione”) del D.Lgs. n. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Di seguito, si riporta la lista dei reati presupposto, richiamati dal Decreto 231 che saranno oggetto di analisi:



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
4. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
7. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

### **Fattispecie rilevanti**

Per tutti i reati tributari analizzati, è stata effettuata un'analisi congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La fattispecie, dunque, non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e, di conseguenza, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva.

L'art. 39, comma 1, lett. b) d.l. n. 124/2019 ha inserito nella norma il nuovo comma 2 *bis* in base al quale la pena è più bassa (da un anno e sei mesi a sei anni) quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a euro 100.000. Discussa è la natura giuridica di tale disposizione, se circostanza attenuante o reato autonomo. Tale ultima



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

interpretazione sembra però suffragata dalla stessa previsione dell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, che ha distinto le due ipotesi dell'art 2 D.Lgs. n. 74/2000 come se si trattasse di delitti diversi con differenti sanzioni.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore ad euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 1,5 milioni di euro ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad euro 30.000.

Tale reato è caratterizzato da una struttura bifasica in quanto la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica.

### **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

L'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce la mera "dichiarazione mendace" priva dei connotati di frode. Si tratta di un'ipotesi delittuosa concepita dal legislatore come residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta, incentrata sulla sola evidenziazione di un'informazione non veritiera (esposizione di elementi attivi in misura inferiore al reale o elementi passivi inesistenti).

Più nello specifico, la dichiarazione infedele si configura allorquando si rilevi una condotta del contribuente che indichi ricavi per ammontare inferiore a quello effettivo o



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

costi inesistenti, senza che il contribuente si sia avvalso degli artifici tipizzati negli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

In ragione del più contenuto disvalore penale, sono previste una pena meno afflittiva e soglie di punibilità più elevate: l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a una delle imposte, a 100.000 Euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, deve essere superiore al dieci per cento dei complessivi elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a Euro 2.000.000.

L'oggetto materiale del reato è costituito dalle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Si tratta, in definitiva, di una fattispecie commissiva di falsificazione ideologica della dichiarazione.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 158/2015 ha inoltre inserito due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che modificano la previgente disciplina penalistica della dichiarazione infedele.

Il comma 1-bis prevede che, ai soli fini della configurabilità del delitto in esame, non si debba tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Inoltre, non viene più richiesto, come invece previsto nell'abrogato articolo 7, ai fini dell'esonero dalla punibilità, che l'errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: ne discende che la scriminante opera anche laddove l'errore riguardi un unico periodo d'imposta.

Il comma 1-ter prevede invece che, fuori dei casi di cui al comma precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

In ogni caso vi è esclusione della punibilità nei confronti delle operazioni di ordine valutativo compiute adottando criteri resi conoscibili all'Amministrazione finanziaria, sia attraverso il bilancio che mediante altra documentazione avente valenza nel comparto tributario.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Le circostanze che possono dare luogo a indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo interessanti ai fini della configurabilità della fattispecie di dichiarazione infedele sono da ricondurre essenzialmente alla sottofatturazione di ricavi o compensi, per espressa statuizione dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

Come già anticipato in precedenza, l'indicazione mendace può riguardare tanto gli "elementi attivi", dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, quanto gli "elementi passivi", che devono essere inesistenti.

La fattispecie penale in commento richiama dunque una concezione di elementi passivi orientata a un'interpretazione effettiva e naturalistica degli stessi, a seguito della sostituzione del termine "fittizi" con quello di "inesistenti".

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, "inesistente" corrisponde a "non rispondente alla realtà" e non più a "determinato in maniera non corretta" sulla base delle regole fiscali.

L'interesse penale per il reato in esame ricade quindi, unicamente, sui casi di inesistenza materiale delle componenti negative.

Per quanto esposto, nessun costo realmente sostenuto, ancorché indeducibile, può concorrere a determinare l'imposta evasa per come declinata dal D.Lgs. n. 74/2000.

Classici esempi possono essere rinvenibili nelle spese di rappresentanza, di pubblicità, di acquisto di beni contestati come non inerenti dall'Amministrazione finanziaria.

Al pari, qualsiasi questione in ordine a valori di acquisto valutati dall'Amministrazione finanziaria di importo superiore al valore normale, come inteso ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986 (ad esempio, in caso di contestazioni sulla base dell'"antieconomicità" delle operazioni), risulta irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie penal-tributaria di dichiarazione infedele, trattandosi di costi correlati a prezzi realmente praticati e corrisposti, ancorché indeducibili in quanto non correttamente stimati da un punto di vista fiscale.

Rimangono, quindi, attraibili alla fattispecie penale in argomento ipotesi residuali, quali, ad esempio, l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi del tutto inesistenti, in alcun modo supportati da fatture passive o altri documenti di valore probatorio analogo



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

(ovvero recanti, questi ultimi, corrispettivi inferiori rispetto ai valori riportati in dichiarazione).

Il delitto in esame, al pari degli artt. 2 e 3, non è punibile a titolo di tentativo ai sensi del co. 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000.

Tale ultima disposizione è stata recentemente modificata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 75/2020 che ha aggiunto il seguente comma 1-bis: *“Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.”*

La predetta nuova disposizione opera quindi in presenza di quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato;
- b) deve avere ad oggetto l'evasione della sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessino più Stati dell'UE;
- d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

La condizione di cui al punto d) consente di ritenere che il legislatore abbia inteso escludere che il soggetto che emette una fattura falsa, delitto per l'appunto punito dall'art. 8, possa rispondere altresì di tentativo del reato di utilizzo della medesima fattura: rimane quindi fermo il principio di cui all'art. 9, lett. a), giusto il quale l'emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta a mezzo dell'utilizzazione di tali fatture. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal citato art. 9 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 5434/2017: tale principio è stato affermato nel caso di specie in relazione all'amministratore di una società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti) ed è da ritenere che tale impostazione risulterà operante anche quando il reato di cui all'art. 2 non risulterà consumato ma solo tentato.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all'interno di più Stati membri dell'UE, il legislatore richiede che la condotta debba essere materialmente realizzata in più Stati UE, cosicché la frode, l'artificio o, in generale, l'evasione abbiano come effetto la sottrazione di IVA ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 prevede infine l'inserimento del delitto di dichiarazione infedele, se commesso *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le sanzioni interdittive ivi richiamate.

In merito al concetto di *“sistemi fraudolenti transfrontalieri”*, la Direttiva PIF ricomprende tre tipologie di condotte illecite, già richiamate in precedenza nel par. 1, che qui si riepilogano:

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
- mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborso dell'IVA.

Ulteriori caratteristiche delle predette condotte dovranno essere la causazione di un danno complessivo pari almeno a 10 milioni di Euro di IVA evasa e la commissione del fatto almeno in un altro Stato membro dell'UE.

### **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il delitto in questione si configura come reato istantaneo, che si consuma decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ed ha ad oggetto le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi, all'IVA e alle ritenute operate dai sostituti d'imposta.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura come causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo. (cfr. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 8340 del 2 marzo 2020, che ha ribadito i seguenti principi di diritto in materia di delitto di omessa dichiarazione: “il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e, in precedenza, dell’art. 7 d.P.R. n. 322 del 1998) – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5”; “trattandosi di reato omissivo proprio avente carattere istantaneo, il reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale; poiché l’agente può adempiere dopo la scadenza del termine previsto ai fini fiscali, ma prima dell’ulteriore termine di novanta giorni, occorre perciò fornire la prova che, allo spirare di tale ultimo termine, l’agente abbia omissso di presentare la dichiarazione”).

Con la sentenza n. 37532/2019, la Cassazione ha invece statuito che il dolo specifico di evasione di cui al reato di omessa dichiarazione non può essere desunto dal mero fatto materiale dell’inadempimento dell’obbligo dichiarativo ovvero dalla culpa in vigilando del professionista esterno all’uopo incaricato.

Occorre, invero, discernere il profilo oggettivo da quello soggettivo dell’illecito.

Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso della volontà del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 da doloso in colposo.

In concreto, è necessario accertare sulla base di specifici elementi fattuali che il contribuente abbia consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione di imposta per importi superiori alla soglia di punibilità di rilevanza penale, al di fuori di indebiti automatismi.

Peraltro, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e di presentare la dichiarazione dei redditi non fa venir meno la responsabilità penale del contribuente per



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

il reato di omessa dichiarazione, stante il carattere personale ed indelegabile degli obblighi dichiarativi.

Di seguito vengono sinteticamente illustrate le casistiche più complesse nelle quali può sussistere, al superamento della soglia di punibilità ivi prevista, l'ipotesi delittuosa in esame:

- ipotesi connotate da profili di fiscalità internazionale: trattasi di quelle fattispecie nelle quali viene fraudolentemente rescisso il collegamento soggettivo e territoriale tra la produzione e la tassazione del reddito. Si pensi ai casi di esterovestizione societaria, ossia la localizzazione fittizia o il trasferimento simulato della residenza fiscale in Paesi esteri a più bassa fiscalità da parte di soggetti giuridici, con l'obiettivo di sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dalla legislazione nazionale e beneficiare di un regime impositivo più favorevole. Fattispecie speculare a quella dell'esterovestizione è la configurabilità nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione materiale o personale occulta di un'impresa non residente;
- mancata dichiarazione di proventi di fonte illecita: trattasi dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, che si considerano ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR;
- “evasori totali” non rientranti nelle due categorie sopra indicate: trattasi di coloro i quali, ai fini delle imposte dirette ed IVA, al di fuori dei casi già esaminati, omettano, a vario titolo, con riferimento almeno ad un tributo e ad almeno un'annualità, la presentazione della relativa dichiarazione.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 prevede infine l'inserimento del delitto di omessa dichiarazione, se commesso “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive ivi richiamate.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto in esame si configura come reato istantaneo, che si consuma nel momento di emissione della fattura.

Al comma 2 *bis* è prevista una circostanza attenuante che fissa una pena più lieve (da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti, relativo ad operazioni inesistenti, è inferiore – per il periodo d'imposta considerato – ad euro 100.000.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Questa fattispecie si applica in via residuale ove non ricorra un più grave reato e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

### **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

L'istituto della compensazione rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria, consistente nell'utilizzo dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Si distinguono due tipologie di compensazione: “verticale” e “orizzontale”.

La compensazione verticale, prevista dalle singole leggi d'imposta, consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza limiti.

La compensazione orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. In base al decreto del Ministro delle Finanze del



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

31 marzo 2000, essa è stata estesa anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi del D.Lgs. n. 218/97.

Il delitto di cui all'articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 si consuma nel momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.

Non è di per sé sufficiente, quindi, per dirsi integrato il reato, che vi sia stato un mancato versamento, occorrendo che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e una fattispecie di semplice omesso versamento.

Sulla base di questo assunto, la Suprema Corte, con sentenza n. 44737 del 5 novembre 2019, ha sottolineato che l'indebita compensazione deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata.

Nel caso esaminato, l'integrazione del reato contestato è stata desunta dalle annotazioni sul libro giornale, dalle dichiarazioni IVA e dai versamenti d'imposta effettuati ma non è stato dato atto della necessaria realizzazione delle compensazioni ritenute indebite nei modelli F24, modelli che, nella specie, non sono stati nemmeno acquisiti.

In difetto di questo accertamento, deve concludersi che manca la prova in ordine alla effettuazione della compensazione, quale necessario presupposto dell'omesso versamento.

In definitiva, il reato in questione si consuma nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo di imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi in compensazione, sia superiore a Euro 50.000 e si perfeziona all'atto dell'invio o della presentazione del modello F24 all'istituto di credito convenzionato, cui è stata conferita apposita delega irrevocabile.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 prevede infine l'inserimento del delitto di indebita compensazione, se commesso *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci*



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

*milioni di euro*”, nell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive ivi richiamate.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

La *ratio* della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di pericolo concreto poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario.

Mentre la fattispecie di cui al comma 1 non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

Si tratta di un reato a soggettività limitata in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d’imposta.

Dal punto di vista psicologico si configura come reato a dolo specifico: la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l’impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d’imposta.

### **Modalità di commissione dei reati**

Molteplici sono le modalità attraverso le quali potrebbero realizzarsi i reati appena descritti. A mero titolo esemplificativo si riportano le seguenti potenziali modalità di commissione:



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

- Il Responsabile della contabilità Generale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, nella dichiarazione dei redditi annuale indica elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto (prestazione professionale inesistente o resa da professionista diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura);
- L'amministratore Unico distrugge i Registri IVA per evitare che siano scoperte delle frodi fiscali commesse nell'interesse o a vantaggio della Società;
- Il Responsabile della contabilità Generale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette una fattura per un'attività di consulenza in realtà mai avvenuta;
- Il Responsabile Acquisti procede ad una simulata alienazione di beni ovvero al compimento di altri atti fraudolenti finalizzati a rendere inefficace la procedura di riscossione da parte della Agenzia delle Entrate.

### **Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte**

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici potenzialmente a rischio rispetto ai reati sopra descritti:

- Presidente e Amministratore;
- Responsabile della contabilità Generale, Responsabile Acquisti, Responsabile Commerciale.

Risulta altresì opportuno specificare che:

- lo studio esterno del Dott. Macale G. si occupa dell'elaborazione e del deposito del bilancio d'esercizio Cee - Certificazione Unica (per i lavoratori Autonomi) Mod. Redditi Soc. di Capitali. Dichiarazione Irap, elaborazione ed invio F 24 per versamenti imposte, ritenute;
- Lo Studio Flandina Srl si occupa dell'inquadramento dei dipendenti, degli adempimenti previdenziali ed assicurativi, elaborazione paghe e contributi ed invio F 24 versamento Contributi, elaborazione Certificazione Unica lavoratori dipendenti e relativo Mod.770.



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

In linea generale, le Aree di rischio maggiormente esposte ad un'eventuale realizzazione delle fattispecie di reato in esame sono:

### **Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria**

Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali.

Process/Area a Rischio: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Controllo registrazioni contabili ciclo attivo/passivo; Controllo partitari clienti/fornitori; Gestione contabilità clienti/fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Controllo registrazioni di cassa.

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

### **Major Process: Approvvigionamento**

Process/Area a Rischio: Gestione Approvvigionamento

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione Approvvigionamento; Acquisto del materiale; Ricezione della fattura.

### **Principi di controllo e Regole di condotta**

Per quanto concerne lo specifico settore dei reati fiscali – essendo gli stessi fortemente pervasivi dell'attività di impresa in quanto sono molteplici le funzioni interessate dai processi di acquisto e fatturazione – risulta necessario, innanzitutto, un modello organizzativo di c.d. *compliance* integrata, che preveda una stretta collaborazione tra



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di IPL GROUP S.R.L. (D.lgs 231/2001) – PARTE SPECIALE

funzione fiscale interna e funzione *compliance*. Questo scambio di informazioni deve essere improntato alla trasparenza.

In via generale, appare altresì indispensabile:

- l'adozione di un adeguato sistema amministrativo-contabile;
- l'adozione di un efficace sistema gestionale;
- la corretta tenuta della documentazione;
- la segregazione di compiti tra chi si occupa della contabilità e chi si occupa dei controlli interni.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello. Più nel dettaglio, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi generali di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.